

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00104

PARERE 1 /2010

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva

composta da

Riccardo Chieppa - Presidente

Alberto De Roberto

Giovanni Francesco Lo Turco

Roberto Pardolesi

Massimo Luciani - Relatore

Su richiesta del CONI, con Nota a firma del Segretario Generale, Dott. Raffaele Pagnozzi, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, dello statuto del CONI, anticipata in identica forma ed inoltrata nelle vie brevi a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva in data 3 maggio 2010, ufficialmente trasmessa in data 6 maggio 2010, udito il Relatore Prof. Massimo Luciani nella adunanza del 3 maggio 2010 ha emesso il seguente

P A R E R E

FATTO

Con Nota in data 3 maggio 2010, a firma del Segretario Generale, Dott. Raffaele Pagnozzi, anticipata in identica forma ed inoltrata nelle vie brevi a questa Alta Corte in data 3 maggio 2010, ufficialmente trasmessa in data 6 maggio 2010, il CONI ha formulato il seguente quesito: *se sia legittima una "disposizione da introdursi nell'ambito dei Principi di Giustizia del CONI volta a stabilire che, se un soggetto, a fronte di un procedimento disciplinare federale pendente a proprio carico e non ancora concluso, si dimette ovvero omette, alla scadenza, di rinnovare il tesseramento, perdendo così lo status di tesserato, i competenti organi di giustizia federali sono comunque obbligati a concludere il relativo procedimento con la eventuale comminazione della sanzione all'uopo prevista, al fine di dare concreta ed effettiva attuazione al punto 12.3 dei Principi fondamentali del CONI che statuisce il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per tutti coloro i quali si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti".*

DIRITTO

1.- L'Alta Corte è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del CONI, a tenor del quale *"L'Alta Corte provvede [...] all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni"*.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. a), del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, l'Alta Corte non può rendere parere: *"su una controversia in atto per la quale sia stata avviata una procedura avanti a organi della giustizia sportiva o in ordine alla quale vi sia la possibilità di proporre ricorso all'Alta Corte"*. In questo modo, il Codice ha inteso differenziare nettamente le competenze consultive e quelle giuziziali dell'Alta Corte, che - del resto - sono disciplinate da due diversi Titoli (il II e il III). Anche la possibilità semplicemente astratta di un successivo coinvolgimento dell'Alta Corte nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal Titolo II del Codice preclude qualsivoglia pronuncia in sede consultiva, che potrebbe risolversi in un autentico pre-giudizio sulla concreta controversia che successivamente essa potrebbe trovarsi a dover scrutinare.

Nella specie, non ricorrono le ragioni di preclusione dell'esercizio della funzione consultiva dell'Alta Corte indicate dal citato dell'art. 15, comma 3, lett. a), del Codice. E' bensì vero, infatti, che non si può escludere che in futuro l'Alta Corte possa essere chiamata a pronunciarsi su controversie nelle quali la normativa in materia di procedimento disciplinare potrebbe trovare applicazione. La richiesta di parere, però, si riferisce ad una questione del tutto astratta e concerne la sola legittimità della normativa ipotizzata, senza diretta attinenza al contenuto delle possibili controversie scrutinabili da questo Collegio.

2.- Tanto precisato, occorre immediatamente rilevare che la richiesta di parere non concerne una concreta disposizione normativa, già redatta o approvata, ma si riferisce alla sola ipotesi generale dell'adozione di una norma che stabilisca la prosecuzione dei procedimenti disciplinari sportivi pur dopo le dimissioni o il mancato rinnovo del tesseramento degli incolpati. E' solo in questi limiti, pertanto, che il presente parere può essere reso, sicché resta fermo che esso non può essere inteso come una sorta di valutazione preventiva della norma che effettivamente sarà, se sarà, adottata.

3.- Nel merito, deve rilevarsi che il nostro ordinamento non sembra conoscere una regola generale che disciplini gli effetti delle dimissioni dell'incolpato (o comunque della sua fuoriuscita dall'ordinamento speciale al quale apparteneva) sui procedimenti disciplinari in corso.

Anche la giurisprudenza amministrativa non offre indicazioni univoche, perché talora sottolinea la consumazione, talaltra la conservazione del potere disciplinare in conseguenza delle dimissioni. Nel primo senso, ad es., si può ricordare quanto affermato da Cons. Stato Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4989: *"la cessazione dal servizio fa venir meno i presupposti per l'instaurazione (o la prosecuzione) del procedimento disciplinare, fatta salva la sola ipotesi [...] in cui, all'atto della cessazione dal servizio, ci si trovi in presenza di una situazione pendente la cui definizione sia subordinata all'esito del procedimento disciplinare instaurato a carico del dipendente (in tal senso - ex plurimis -: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 febbraio 1999, n. 157)"*. Nel secondo, quanto affermato da Cons. Stato Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2273: *"La giurisprudenza del giudice amministrativo è [...] da tempo ferma nel sostenere che il procedimento disciplinare può essere legittimamente esperito nei confronti del dipendente cessato dal servizio nell'ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato dello stesso dipendente o della Pubblica Amministrazione ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento dal primo tenuto in servizio (Cons. Stato, Ap., 6 marzo 1997 n. 8; III Sez. 3 ottobre 1989 n. 1064; IV Sez. 24 maggio 1995 n. 360; TAR Veneto, I Sez., 22 agosto 2002 n. 4514)"*.

In ogni caso, la giurisprudenza prende atto del diritto positivo, negando che le dimissioni possano avere effetti sul procedimento disciplinare in corso quando le norme vigenti offrono specifiche indicazioni in tal senso (v., a proposito dell'art. 19 del d. lgs. n. 411 del 1946, sui procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, a tenor del quale *"Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di respingere"*, Cons. Stato Sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2240).

4.- Ora, proprio il diritto positivo mostra, quanto al tema qui di interesse, significativi segni di evoluzione.

Limitando lo sguardo al pubblico impiego, infatti, si può rilevare che l'art. 118 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, stabiliva che *"Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza"*, mentre il successivo art. 124, comma 4, stabilisce che *"L'accettazione [delle dimissioni] può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato"*.

Come si vede, la regola generale è, qui, quella della non esercitabilità del potere disciplinare dopo la cessazione del rapporto, mentre la sua esercitabilità è l'eccezione (in questo senso, anche Cons. Stato, Comm. spec., Sez. III, Ad. 20 gennaio 1997, n. 374).

Di recente, però, è sopravvenuto l'art. 69 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto nel d. lgs. n. 165 del 2001 un nuovo art. 55-bis, il cui comma 9 così recita: *"In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro"*. In questa più recente disciplina, come si vede, il rapporto regola-eccezione sembra essere modificato, se non addirittura invertito.

5.- Da questo rapido esame si ha la conferma di ciò che nell'ordinamento generale non esiste un rigido principio che regga i rapporti fra dimissioni e procedimento disciplinare. La questione, pertanto, resta affidata al diritto positivo, il che, del resto, sembra in armonia con l'affermazione che *"l'atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace"* (così Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2009, n. 7166).

In definitiva, le scelte relative al rapporto fra dimissioni e procedimento disciplinare sono confidate alla discrezionalità del legislatore nell'ordinamento generale, mentre negli ordinamenti speciali (tra i quali l'ordinamento sportivo) sono confidate al soggetto che è titolare del potere normativo di settore. Anche nella fattispecie sottoposta a questa Alta Corte, pertanto, si deve concludere nel senso che, in assenza di contrarie, cogenti indicazioni dell'ordinamento generale, i competenti organi del CONI sono titolari di un potere discrezionale nella determinazione dei rapporti fra le dimissioni e il procedimento disciplinare sportivo. Ovviamente, discrezionalità non può significare arbitrio, sicché il relativo potere dovrà essere esercitato nel rispetto dei principi generali - costituzionali e legislativi - applicabili in materia.

L'Alta Corte segnala, nondimeno, che, ovviamente, le sanzioni disciplinari sportive sono applicabili solo all'interno dell'ordinamento sportivo e solo nei confronti degli appartenenti

a tale ordinamento. Conseguentemente, in sede di redazione della normativa ipotizzata nella richiesta di parere, i competenti organi del CONI dovranno adeguatamente regolare le vicende applicative delle sanzioni che potrebbero essere inflitte a soggetti non più appartenenti all'ordinamento sportivo, onde salvaguardare gli interessi generali di tale ordinamento, contemperandoli con i diritti dei singoli.

PQM

Esprime parere *come in motivazione*.

Deciso in Roma, 3 maggio 2010.
Depositato in Roma, 13 maggio 2010.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Massimo Luciani